



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento enti locali, agricoltura e ambiente

Via Vannetti n. 32 – 38122 Trento

T +39 0461 492921

F +39 0461 493819

pec dip.entilocali@pec.provincia.tn.it

@ dip.entilocali@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Ai Sindaci dei Comuni di
Campitello di Fassa – Ciampedel,
Canazei - Cianacei,
Mazzin - Mazin,
Moena – Moena,
San Giovanni di Fassa – Sen Jan,
Soraga di Fassa - Soraga

Al Procurador
del Comun general de Fascia

e p.c. Al Commissariato del Governo
per la provincia di Trento

Al Presidente
della Regione autonoma Trentino Alto – Adige

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 16/EL-Comunità

D341/2025/ /FF

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Elezione degli organi del Comun general de Fascia. Indizione dei comizi elettorali per domenica 4 maggio 2025
Adempimenti successivi alla proclamazione degli eletti.

La disciplina per l'elezione degli organi del Comun General de Fascia è contenuta nello Statuto del Comun General de Fascia approvato con legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1.

In particolare l'articolo 10, comma 3, dello Statuto del Comun General de Fascia, in relazione alla elezione di sedici componenti il Consei general e del Procurador, rinvia, per tutto quanto non diversamente disciplinato dallo stesso Statuto, alla normativa regionale in materia di elezioni del sindaco e dei consigli comunali nei comuni trentini con più di tremila abitanti. Tali norme sono contenute nel Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. (di seguito: CEL).

In relazione pertanto a quanto disposto dallo Statuto del Comun general de Fascia, dal CEL, al quale lo Statuto citato fa rinvio, nonché dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 225 del 21 febbraio 2025, con la quale sono state approvate le modalità attuative e organizzative per lo svolgimento delle procedure elettorali per l'elezione del Consei general e del Procurador del Comun general de Fascia, si forniscono di seguito alcune indicazioni sugli adempimenti previsti a seguito della proclamazione degli eletti alla carica di Procurador e di componente del Consei general.

L'articolo 10 dello Statuto del Comun general de Fascia dispone che il Consei general è composto dal Procurador e da trenta membri, dei quali quattordici eletti dai consigli comunali e sedici eletti a suffragio universale.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della citata legge provinciale 10 febbraio 2010 n. 1, i rappresentanti dei comuni nel Consei general sono nominati da ciascun consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di prima costituzione del consiglio comunale, ovvero dalla data di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale.

Si rammenta che trascorso il termine di trenta giorni senza che i consigli comunali abbiano provveduto, il Consei general si intende comunque validamente costituito (articolo 10, comma 2 L.P. n. 1 del 2010).

Per quanto riguarda gli adempimenti propri del Comun general, si precisa quanto segue:

1. Il neo eletto Procurador del comun general de Fascia deve pubblicare - entro tre giorni dal ricevimento del verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale - i risultati delle elezioni e deve notificare agli interessati, entro lo stesso termine, la loro avvenuta elezione alla carica di Procurador o di componente il Consei general (art. 292 CEL - deliberazione della Giunta provinciale n. 225 del 21 febbraio 2025).
2. Analogamente a quanto previsto per i consigli comunali anche al Comun general de Fascia trova applicazione il principio in base al quale ogni organo collegiale, prima di procedere a qualsiasi atto, deve verificare la regolarità della propria costituzione mediante l'istituto della convalida (art. 45, comma 1 CEL). La convalida, come atto preordinato alla verifica della insussistenza di condizioni ostative alla elezione, è esplicitamente prevista anche per il sindaco e pertanto, per il rinvio disposto dallo Statuto del Comun general, anche per il Procurador.

Il Consei general deve verificare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Procurador sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 75, 76, 78 e 80 del CEL e, rispettivamente, con la carica di componente il Consei general sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 73 comma 5, 74, 76, 77, 79 e 82 del medesimo CEL, nonché sulla base delle specifiche disposizioni contenute nello Statuto del Comun general de Fascia, approvato con legge provinciale n. 1 del 2010. Si precisa che la verifica della insussistenza delle condizioni ostative previste dallo Statuto del Comun general va effettuata per tutti i componenti il Consei general, compresi quelli designati dai consigli comunali. Si evidenzia inoltre che al Procurador sono direttamente applicabili le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i componenti del Consei general. Ove il Procurador **non risultasse eleggibile** e il Consei general adottasse una deliberazione in tal senso, si determinerà la necessità del rinnovo della consultazione elettorale (art. 17, comma 2 L.P. n. 1/2010; art. 45, comma 2 CEL). Nel caso venisse rilevata l'esistenza di una causa di incompatibilità dei componenti del Consei general, occorrerà avviare il procedimento previsto dall'articolo 84 del CEL. Il Procurador assume la pienezza delle sue funzioni già al momento della proclamazione dei risultati elettorali.

3. Il componente del Consei general neo-eletto più anziano di età (con esclusione- ai fini dell'individuazione di tale figura- del Procurador neo-eletto – art. 44 CEL) deve convocare la prima seduta del Consei general entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti. Tale

seduta, che sarà presieduta dal componente del Consei general più anziano di età, deve aver luogo entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della convocazione. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione da parte del componente del Consei general più anziano di età, la Giunta provinciale interviene in via sostitutiva.

4. Nelle **prime sedute del Consei general** gli argomenti da porre all'ordine del giorno sono quelli di seguito indicati (artt. 45, 54, 223, 224 CEL):
 - convalida del Procurador e dei componenti del Consei general, previo esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità;
 - giuramento del Procurador. Il giuramento non ha la funzione di investire il Procurador di tutti i poteri conferitigli, ma si ritiene che sia un adempimento solenne connesso all'investitura popolare ottenuta dal candidato Procurador maggiormente votato;
 - comunicazione da parte del Procurador della composizione del Consei de Procura e del vice Procurador (articoli 13 e 15, comma 2, dello statuto) e presentazione delle linee programmatiche;
 - nomina del Presidente e dei due vicepresidenti del Consei general.
5. Il Procurador deve comunicare alla Provincia - Dipartimento enti locali, agricoltura e ambiente, entro dieci giorni dall'adozione dei rispettivi provvedimenti deliberativi, la composizione del Consei general come risulta dalla convalida degli eletti e del Consei de Procura, con l'indicazione per ognuno dei componenti della carica ricoperta, nonché il nominativo del Viceprocurador. Il Procurador deve inoltre restituire la scheda anagrafica di ogni singolo componente del Consei general e del Consei de Procura, nonché del Viceprocurador debitamente compilata e completa in ogni sua parte, secondo il modello di cui all'art. 48 del CEL. Analoga comunicazione deve essere effettuata ogni volta che, nel corso del mandato amministrativo, intervengano variazioni nella composizione di tali organi.

Distinti saluti.

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE GENERALE
- dott.ssa Francesca Galassi -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).